

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 16 Intervento 16.8

“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale” Annualità 2016.

Pubblicazione del 14/03/2017

- 1**
- D:** Al Punto 6 si afferma che: *“La superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall’aggregazione di soggetti deve essere uguale o superiore ai 100 ettari e deve rappresentare una Superficie territoriale contigua”*.
Per contiguità si deve intendere un qualcosa:
- “che è a contatto, vicino, confinate” ;
- “che è prossimo quindi contiguo”;
- “che non è adiacente ma facente parte di un comprensorio omogeneo, per esempio un bacino idrografico o situato in comuni limitrofi”?
- R:** Considerando che l’obiettivo della Misura è quello di favorire la cooperazione tra almeno due soggetti per consentire la pianificazione di aree forestali di dimensioni minime pari a 100 ettari, ai fini della contiguità territoriale sono ammissibili iniziative progettuali su aree forestali omogenee, per caratteristiche vegetazionali, ovvero ricadenti nello stesso bacino idrografico anche in presenza di soluzioni di continuità.
- 2**
- D:** Il proprietario di un bosco di superficie superiore a 100 ettari, intende sottoporre a piano di gestione solamente una tipologia di bosco che ha superficie inferiore a 100 ettari. E’ possibile presentare domanda di sostegno?
- R:** La L.R. 45/2012 all’art.7 “Piani di gestione e assestamento forestale” comma 4 e 5 impedisce di fatto la suddivisione della proprietà forestale ai fini della pianificazione forestale.
- 3**
- D:** Al punto 9. *“Caratteristiche del soggetto richiedente”* si riporta:
“Almeno uno dei detentori di superfici forestali facente parte del partenariato dovrà avere competenze attinenti alla relativa FOCUS Area 4C”.
Se un proprietario che non ha competenze specifiche, in attesa di completare la formazione per acquisire il requisito, assume part-time e per il tempo di validità della misura e di realizzazione dell’intervento, una persona con competenze di cui all’area FOCUS Area 4C, (es. dottore forestale, geologo, ecc.) si può considerare che soddisfi al requisito di cui sopra?
- R:** Per il Criterio di Selezione “Caratteristiche del soggetto richiedente” almeno uno dei detentori di superfici forestali (Rappresentante legale del Comune o possessore della superficie forestale) facente parte del partenariato, dovrà avere competenze Attinenti alla Focus Area 4C.

| | |
|---|--|
| 4 | <p>D: 1. Il Piano di cooperazione per l'elaborazione del piano di gestione forestale può essere proposta da soggetti esclusivamente pubblici, ovvero solo da un gruppo di Comuni? 2. La persona fisica che deve essere indicata negli allegati 1 e 2, può far riferimento al Sindaco del Comune capofila, oppure bisogna adottare una formula diversa? 3. Se la domanda viene presentata esclusivamente da enti pubblici, il Comune è comunque soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentare la documentazione richiesta dalle disposizioni attuative facendo riferimento al titolo di studio e competenze specifiche in materia di "gestione sostenibile del patrimonio forestale, anche attraverso Piani di gestione integrati"? Il Comune, in quanto Ente locale e responsabile dell'amministrazione del territorio, necessita di dimostrare specifiche competenze/titoli di studio?• Dimostrare competenze specifiche sulla tematica Focus Area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi"? In quanto Ente locale e amministratore del territorio, il Comune risulta direttamente competente per le tematiche inerenti la Focus Area 4C? |
| | <p>R: 1) Sì, ma è necessario che ciascuno detenga superfici forestali inferiori a 100 ettari. 2) Sì, il Sindaco è il Rappresentante legale. 3) Per il Criterio di Selezione "Caratteristiche del soggetto richiedente" almeno uno dei detentori di superfici forestali (Rappresentante legale del Comune o possessore della superficie forestale) facente parte del partenariato, dovrà avere competenze Attribuite alla Focus Area 4C.</p> |
| 5 | <p>D: Al paragrafo 6 "Condizioni di Ammissibilità" la misura 16.8 recita testualmente: "(Omissis)...Ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione deve essere possessore e/o detentore di una superficie forestale inferiore ai 100 ettari, mentre la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall'aggregazione di soggetti deve essere uguale o superiore ai 100 ettari e deve rappresentare una Superficie territoriale contigua. (Omissis)" Nel caso di superfici comunali, la condizione di contiguità è soddisfatta dai confini comunali dei singoli comuni a prescindere dalla reale ubicazione delle rispettive proprietà?</p> |
| | <p>R: Considerando che l'obiettivo della Misura è quello di favorire la cooperazione tra almeno due soggetti per consentire la pianificazione di aree forestali di dimensioni minime pari a 100 ettari, ai fini della contiguità territoriale sono ammissibili iniziative progettuali su aree forestali omogenee, per caratteristiche vegetazionali, ovvero ricadenti nello stesso bacino idrografico anche in presenza di soluzioni di continuità.</p> |
| 6 | <p>D: Nel caso di soggetti privati, possono considerarsi contigui tutti quei soggetti le cui proprietà boschive ricadono nel territorio di un comune che aderisce alla misura a prescindere dall'ubicazione stessa dei singoli appezzamenti?</p> <p>R: Considerando che l'obiettivo della Misura è quello di favorire la cooperazione tra almeno due soggetti per consentire la pianificazione di aree forestali di dimensioni minime pari a 100 ettari, ai fini della contiguità territoriale sono ammissibili iniziative progettuali su aree forestali omogenee, per caratteristiche vegetazionali, ovvero ricadenti nello stesso bacino idrografico anche in presenza di soluzioni di continuità.</p> |

| | |
|---|---|
| 7 | <p>D: Al Paragrafo 7 “<i>Investimenti e spese ammissibili</i>” la misura 16.8 recita: “Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013: (Omissis) <i>b. i costi di esercizio della cooperazione (ad es. spese connesse all’accordo di cooperazione; incontri, attività di coordinamento ed animazione, etc.) (Omissis)</i>”. I costi di progettazione dell’intervento, quindi, si intendono ricompresi? Inoltre, in quale percentuale sono ammissibili?</p> |
| | <p>R: I costi di progettazione rientrano nel punto c) “Costi diretti di redazione del piano” i cui valori sono riportati nella relativa tab. UCS.</p> |
| 8 | <p>D: Le disposizioni attuative recitano al Paragrafo 7 “<i>Investimenti ammissibili</i>”: Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013: <i>a. il costo degli studi della zona interessata (es. studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità, etc.);</i> <i>b. i costi di esercizio della cooperazione (ad es. spese connesse all’accordo di cooperazione; incontri, attività di coordinamento ed animazione, etc.);</i> <i>c. i costi diretti di redazione del piano di gestione forestale.(Omissis).....</i> Sono ammissibili i costi per la predisposizione di tutto l’occorrente al fine di ottenere la certificazione forestale delle proprietà oggetto di intervento?</p> |
| | <p>R: Sono ammissibili unicamente i costi riportati nel Paragrafo 7.</p> |